

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Provincia di Trento

25.11.2020

N. PROTOCOLLO 11376/I

**DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

N. 139/2020

**OGGETTO:** Affidamento a Giudicarie Energia Acqua Servizi Spa dell'incarico di ricognizione degli investimenti pubblici necessari ad implementare il Servizio idrico integrato nel periodo 2021-2027 – Comune di Sella Giudicarie.

CODICE UNIVOCO UFFICIO UF2795

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**  
**RESPONSABILE DELL'AREA 2 – SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Considerato che la scrivente Amministrazione gestisce direttamente il servizio idrico del Comune di Sella Giudicarie che serve tutto il territorio comunale.

Atteso che l'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia con nota prot. n. PAT/400727 - S502/2020/18.6.1/SC, in atti con il prot. n. 6113/A dd.10/07/2020, ha comunicato quanto segue:

"E' in corso di definizione l'Accordo di Partenariato tra Italia e UE previsto dal Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei, con cui ogni Stato membro definisce la propria strategia, le priorità e le modalità di impiego dei fondi strutturali europei per la programmazione 2021-2027 che richiede a ciascun Stato membro di soddisfare precise condizioni ai fini di poter accedere a diversi Fondi europei. In particolare, per la parte relativa all'obiettivo di "Europa più verde", obiettivo specifico b5 (2.5), "promuovere la gestione sostenibile dell'acqua", declinata sul tema unificante dei servizi, la proposta di regolamento prevede che nel caso della risorsa idrica vi sia una pianificazione aggiornata per gli investimenti richiesti nei settori dell'acqua potabile e delle acque reflue.

Alla Provincia Autonoma di Trento è stato richiesto da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) quanto segue.

1. una valutazione dello stato di attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane;
2. l'identificazione e la pianificazione di eventuali investimenti pubblici, compresa una stima finanziaria indicativa:
  - a. per attuare la direttiva acque reflue, compresa una definizione delle priorità per quanto riguarda la dimensione degli agglomerati e l'impatto ambientale, con investimenti suddivisi per ciascun agglomerato;
  - b. per attuare la direttiva 98/83/CE (acque ad uso potabile);
  - c. per soddisfare le esigenze derivanti dalla proposta di fusione (COM 2017- 753 final) della direttiva acque potabili, in particolare per quanto riguarda i parametri di qualità rivisti.
3. una stima degli investimenti necessari per rinnovare l'infrastruttura esistente di acque reflue e di approvvigionamento idrico, comprese le reti in base all'età e ai piani di ammortamento.
4. un'indicazione delle potenziali fonti di finanziamento pubblico, quando necessario per integrare i diritti degli utenti.

Ai fini di poter rientrare nell'accordo di partenariato e al successivo accesso ai fondi europei è necessario operare una ricognizione delle necessità di investimento per il settore dei Servizi idrici integrati (S.I.I.), in particolare degli acquedotti e delle fognature che riguardano codesti spett. Comuni ed eventuali loro gestori. La scrivente Agenzia intende pertanto procedere con la raccolta dati indispensabili per la realizzazione di un "Piano acquedotti e fognature" affinando la conoscenza della struttura delle reti e delle performance degli acquedotti/fognature e relative opere ed interventi, rappresentati nel sistema informativo provinciale SIR/FIA" chiedendo il caricamento dei suddetti dati nel sistema informativo provinciale SIR/FIA entro e non oltre il 10 agosto 2020.

Preso quindi atto che l'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia con nota prot.n. PAT/482546 – S502/2020/18.6.1/SC, in atti con il prot. n. 7255/A dd. 10/08/2020, con riferimento alla nota di cui al precedente paragrafo ha comunicato di accordare una proroga al 10 settembre 2020 per i Comuni che non si avvalgono di "gestori esterni" e al 30 settembre 2020 per tutti gli altri.

Considerato che con determinazione del vicesegretario comunale nr. 147 dd. 09.09.2020 è stato affidato il servizio di prelievo campioni ed analisi acque destinate ad usi civili e servizi connessi per il biennio 2019/2021, in attuazione delle deliberazioni della giunta comunale nr. 97 del 09.07.2019 e nr. 102 dd. 16.07.2019 alla società *in house*

Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A., in sigla GEAS S.p.A., con sede in Tione di Trento.

Precisato che questo ente partecipa direttamente al capitale:

- della E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A., con sede legale nel Comune di Borgo Chiese (Trento), quale società *in house* operativa nei servizi pubblici locali d'interesse generale e nell'autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali all'ente socio;
- della Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A. , con sede legale nel Comune di Tione di Trento, quale società *in house* operativa nei servizi pubblici locali d'interesse generale e nell'autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali all'ente socio.

Dato atto che entrambe le suddette società hanno nel proprio statuto lo svolgimento dei servizi pubblici in argomento, ma di fatto GEAS S.p.A. si è particolarmente specializzata in questo settore, in quanto già da molti anni opera nei servizi in materia di pianificazione, gestione e controllo dei servizi idrici per molti comuni delle Giudicarie, con ottimi risultati, riuscendo, altresì a proporre anche costi piuttosto contenuti.

Vista l'offerta formulata da Giudicarie Energia Acqua Servizi s.p.a., giunta tramite mail in data 20.07.2020. prot.nr. 6433/A, che in relazione alla citata comunicazione dell'APRIE-PAT prot. n. PAT/400727 - S502/2020/18.6.1/SC, si rende disponibile a supportare l'Amministrazione comunale nella compilazione dei dati richiesti ed al loro caricamento nel sistema informatico SIR/FIA per un costo previsto di € 250,00 per ogni acquedotto, che per il Comune di Sella Giudicarie ammonta complessivamente in € 2.000,00 + IVA 22% per € 2.440,00.

Ritenuto, pertanto, opportuno affidare l'incarico in argomento alla Giudicarie Energia Acqua e Servizi S.p.a. in sigla GEAS S.p.A., puntualizzando che la partecipata ha già formulato la propria offerta economica a definizione dei rapporti inerenti all'attività strumentale di cui trattasi, acquisita in atti.

Verificata l'ammissibilità ai sensi di legge dell'affidamento diretto dell'attività strumentale in oggetto, in ordine alla ritenuta opportunità e necessità di evidenziare le ragioni di natura tecnico-amministrativa per l'affidamento relativo all'autoproduzione di cui trattasi secondo la modalità dell'in-house providing, l'Ente socio, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene che il suddetto affidamento a GEAS S.p.A rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo:

- dell'efficacia rispetto alle finalità di interesse generale dell'Ente, sulla base dell'elevato livello qualitativo, esperienziale e di assoluta affidabilità posseduto dalla Società;
  - dell'efficienza e dell'economicità nell'erogazione dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
- a garanzia dell'ottimizzazione del rapporto "qualità-prezzo".

Preso atto che:

- a) la Società GEAS S.p.A. ha a disposizione tutti i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per la gestione dell'affidamento in oggetto. Tali strumenti sono immediatamente disponibili senza l'aggravio di costi che potrebbero avversi nel caso in cui l'attività venga gestita in amministrazione diretta da parte dell'Ente socio;
- b) i costi fissi della Società, attestati in sede di approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi annuali, risultano mediamente inferiori ai costi fissi di altre Società similari sia a livello nazionale che regionale;
- c) i costi del servizio sono strutturati in base alle esigenze specifiche dell'Ente socio, allo scopo di fornire una prestazione di elevata qualità in termini di efficienza, efficacia ed economicità, a condizioni tecniche ed economiche equilibrate che consentono al gestore del servizio e all'Ente socio di preservare i reciproci interessi ed equilibri, contenendo il rischio da appalto in capo a quest'ultimo.

Considerato che è interesse dell'Ente socio, a favore della propria collettività, mantenere in seno alla propria Società partecipata il know how acquisito anche in vista dei possibili sviluppi organizzativi e di innovazione tecnologica con l'obiettivo ultimo di contenere, grazie all'adozione di idonee sinergie sistemiche, i costi di gestione dei vari servizi a favore degli Enti soci.

Atteso che l'affidamento del servizio alla Società consente alla stessa di rafforzare la propria struttura organizzativa e industriale allo scopo di realizzare una gestione dei servizi rispondente all'interesse economico e patrimoniale dell'ente e capace di garantire ulteriori servizi aggiuntivi a costi sempre più concorrenziali, attraverso lo sviluppo di sinergie territoriali e dimensionali, a favore della collettività rappresentata in via esponenziale da detti Enti.

Valutato che l'affidamento diretto "in house", rispetto all'affidamento con gara, si presenta conveniente in quanto:

1. garantisce una gestione flessibile dei servizi, secondo un modello che, anziché essere

- fisso e bloccato in un capitolato valido per tutta la durata del contratto, può essere variato in base alle esigenze dell'Ente socio, permettendo di sperimentarne la giusta modalità atta a massimizzarne i risultati;
2. consente di beneficiare degli elevati standard qualitativi con cui la Società svolge i servizi strumentali oggetto di affidamento lungo tutta la fase di realizzazione;
  3. favorisce il mantenimento e l'accrescimento nella Società di adeguati livelli produttivi tali da assicurare in capo alla stessa crescenti economie di scala, a tutto favore della Collettività asservita tramite "prezzi" abbordabili a favore della propria utenza;
  4. assicura il mantenimento di un rapporto collaborativo tra Società e territorio grazie all'esercizio del Controllo Analogico Congiunto da parte dei soci affidanti e la loro fattiva partecipazione ad un'offerta di servizi via via più estesa, qualificata ed efficace.

Rilevato che per quanto riguarda i lavori e attività connesse, questi seguiranno, per quanto esternalizzato, le procedure pubbliche di affidamento e pertanto eventuali economie ottenute dalla Società ricadranno a totale beneficio dell'Ente socio sulla base di adeguata rendicontazione in similitudine al caso in cui l'intervento fosse gestito in amministrazione diretta dall'Ente socio.

Riscontrato che l'offerta della Società prevede una spesa totale di € 2.440,00 comprensiva di servizio e attività connesse, competenze della Società e IVA pro tempore di legge, per l'intera durata dell'incarico.

Preso atto che per quanto riguarda le competenze della Società queste sono a copertura dei costi totali operativi ed extra operativi a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della Società, omnicomprensivi delle attività di coordinamento, controllo e verifica e rendicontazione, a sostegno dell'offerta che ha come obiettivo quello di risultare congrua e vantaggiosa rispetto all'affidamento al libero mercato di tali attività diversificate e complesse. Anche con riferimento all'immediata disponibilità che si richiede per l'avvio dell'iniziativa, a fronte di un rischio ritenuto per l'Ente socio e per la Società compatibile e ragionevole, quale fattore distintivo a favore della collettività di riferimento, viceversa non riscontrabile sul mercato.

Considerato inoltre che per l'iniziativa in oggetto, resta inoltre a beneficio dell'Ente socio ogni utilità economica conseguente ad ogni accelerazione rispetto ad un cronoprogramma offerto dal mercato per la realizzazione del servizio strumentale di cui trattasi.

Considerato inoltre che, ai fini della congruità del rapporto "qualità-prezzo" dell'offerta della Società, che la medesima pone nella condizione l'Ente socio di evitare l'impiego di risorse umane e tecniche interne che avrebbero comunque un loro costo significativo.

Considerato quindi che le prestazioni ricomprese nella proposta della Società sopra richiamate sono ritenute idonee a soddisfare le esigenze dell'Ente e della Collettività, atteso che non sussistono "*ragioni di natura tecnico-economica per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house*" (considerazione richiamata come necessaria nella sentenza del TAR del Veneto, sez. I 25/08/2015 n. 949 per poter motivare l'indizione di una gara pubblica anziché un affidamento in autoproduzione).

Precisato tuttavia che, secondo il medesimo orientamento giurisprudenziale, la natura tecnico-discrezionale della valutazione effettuata dalla P.A. fa sì che essa sfugga all'ordinario sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che questa non si presenti manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità od arbitrarietà, ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti.

Ritenuto quindi che, per quanto sopra motivato, si ritiene ragionevole e congrua l'offerta formulata dalla Società in riferimento all'autoproduzione di beni e funzioni strumentali in oggetto ricorrendo al modulo dell'affidamento "in house providing".

Atteso che è stato acquisito un DURC aggiornato e verificato sul sito dell'ANAC che nei confronti dell'impresa non risultano annotazioni riservate.

Dato atto di poter impegnare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 2.440,00 come di seguito: Missione 01 Programma 06 Titolo 01 Macro aggregato 03 (capitolo 01061.03.0002) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, che presenta sufficiente disponibilità.

Rilevato che l'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decreto legislativo che contiene molte disposizioni in materia di contabilità che si applicano ora ai Comuni della Provincia di Trento a seguito del rinvio operato al Capo II della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, stabilisce che la gestione di spesa avviene appunto attraverso atti dei responsabili dei servizi in base ad atti denominati determinazioni con i quali disposte le spese ed assunte le relative obbligazioni si impegna la spesa;

Rilevata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, in ottemperanza a quanto stabilito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 dd.

08.03.2016, mediante la quale si è data attuazione all'organizzazione amministrativa del Comune di Sella Giudicarie delineata nel documento denominato "Comune di Sella Giudicarie – La struttura organizzativa", approvato con "intesa" sottoscritta il 31 dicembre 2015 dai Sindaci dei Comuni di Roncone, Bondo e Lardaro e dal commissario straordinario del Comune di Breguzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 dd. 23.12.2019, dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile avente ad oggetto "Art. 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.: approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e relativi allegati".

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 06 dd. 30.01.2020 e ss.mm., dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, riguardante: "Adozione del P.E.G. (piano esecutivo di gestione), per l'esercizio finanziario 2020-2022 ai fini dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e indirizzi di raccordo organizzativo. (Integrazione e riforma del Piano esecutivo provvisorio adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 14 gennaio 2020), e ss.mm..

Vista la L.P. 23/1990 e ss.mm. e nello specifico l'art. 21.

Vista la normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm ed il regolamento recante: "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" emanato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.

Vista la L.P. 09.03.2016, n. 2.

Visto il CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto del Comune di Sella Giudicarie.

Visto il regolamento di contabilità del Comune di Sella Giudicarie approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 30 dicembre 2019.

Visto l'art. 126 (Funzioni dirigenziali e direttive) del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

## **DETERMINA**

1. Di affidare, per quanto meglio specificato in premessa, l'incarico di ricognizione degli investimenti pubblici necessari ad implementare il Servizio idrico integrato nel periodo 2021- 2027 – Comune di Sella Giudicarie - alla società in house Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A., in sigla GEAS S.p.A., con sede in Tione di Trento, verso il corrispettivo complessivo di € 2.440,00 (oneri fiscali compresi).
2. Di impegnare la spesa pari a complessivi Euro 2.440,00.- per le prestazioni definite al punto 1) come segue; Missione 01 Programma 06 Titolo 01 Macro aggregato 03 (capitolo 01061.03.0002) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, che presenta sufficiente disponibilità.
3. Di dare atto che la spesa è esigibile nell'anno 2020.
4. Di accertare ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che l'impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio.
5. Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. il programma dei pagamenti dell'impegno di spesa di cui alla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio.
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 30 giorni, ai sensi del codice del processo amministrativo – D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

RESPONSABILE DELL'AREA 2 – SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE  
Dott. Francesco Del Dot